

CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI- delibera permanente

Art. 1 - Criteri per la formazione delle Classi prime

Nella formazione delle classi prime si devono rispettare, ove possibile, i seguenti criteri:

- 1.1 Eterogeneità rispetto alle scuole di provenienza.
- 1.2 Eterogeneità rispetto al Comune di provenienza (saranno comunque inseriti nella stessa classe studenti provenienti dal medesimo comune se in numero non superiore a 5).
- 1.3 Eterogeneità rispetto ai livelli di uscita dalla scuola media (giudizio di profitto).
- 1.4 Equilibrata distribuzione per sesso, alunni con BES, alunni stranieri.
- 1.5 Omogeneità di Lingua straniera alle medie (evitando di formare classi miste di lingua ove possibile).
- 1.6 Inserimento dei fratelli nella stessa sezione, salvo richiesta contraria della famiglia.
- 1.7 Inserimento di non più del 20% di ripetenti per ciascuna classe, lasciando i ripetenti nel medesimo corso, salvo diversa richiesta della famiglia o particolari richieste del consiglio di classe e previa valutazione del Dirigente scolastico.

Art. 2 – Criteri per la formazione delle classi intermedie e terminali

Le classi intermedie e terminali vengono di norma composte per continuità rispetto all'anno precedente (fatti salvi i vincoli derivanti da norme di legge e regolamento, da ordinanze o direttive o circolari ministeriali).

Nella formazione delle classi si devono rispettare, ove possibile, i seguenti criteri:

- 2.1 Omogeneità rispetto alle classi di provenienza.
- 2.2 Distribuzione degli alunni ripetenti nelle varie classi o loro collocazione nella stessa sezione, eventualmente sentiti i Consigli di classe, tenuto conto di particolari richieste della famiglia e previa valutazione del Dirigente scolastico.
- 2.3 Inserimento di studenti provenienti da scuole private solo se forniti di completa documentazione.
- 2.4 Considerazione di eventuali indicazioni dei Consigli delle classi seconde volte ad evitare che confluiscono nella medesima classe terza studenti con comportamenti difficili da gestire.

Art. 3 – Trasferimenti e cambi di sezione

- 3.1 Nel caso di trasferimenti (intendendo con ciò le richieste di iscrizione pervenute alla scuola dopo l'inizio dell'anno scolastico o, comunque, dopo la formazione delle classi), l'assegnazione alla sezione viene fatta dal dirigente scolastico, sentito il coordinatore della/e classe/i interessata/e.
- 3.2 Dopo l'inizio delle lezioni è comunque escluso il cambio di sezione, tranne casi eccezionali sui quali decide il dirigente scolastico, sentito il coordinatore della/e classe/i interessata/e.

Art. 4 – Procedura per la formazione delle classi

- 4.1 Il Dirigente scolastico, avvalendosi del lavoro istruttorio dell'apposita Commissione permanente, predispone i gruppi classe delle classi prime e terze;
- 4.2 successivamente, il dirigente scolastico o un suo collaboratore, almeno un rappresentante dei genitori eletto nel Consiglio di Istituto (ove presente) e un assistente amministrativo procedono pubblicamente per sorteggio ad associare la sezione al gruppo classe;
- 4.3 delle classi definitive, con le rispettive sezioni, sarà data comunicazione;
- 4.4 la Commissione permanente per la formazione delle classi è costituita dai due docenti collaboratori del dirigente scolastico e da un responsabile di ciascuna sede, con l'assistenza di un Assistente amministrativo Ufficio Didattico. La Commissione procede alla proposta di formazione dei gruppi classe per le classi prime e terze, e alla eventuale proposta di integrazioni di studenti nelle altre classi;
- 4.5 si procede secondo quanto indicato nei punti precedenti nei casi ad essi riconducibili.

CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

– delibera permanente

Art.1 – Criteri di assegnazione alle classi

L'assegnazione dei docenti alle classi avviene tenendo conto di quanto segue:

1. Continuità didattica per i docenti a T.I. (insegnamento nella classe).
2. Graduatoria interna di istituto:
 - a. prioritariamente per i docenti a tempo indeterminato già in organico, in caso di contrazione delle classi;
 - b. quindi per i nuovi docenti a tempo indeterminato;
 - c. infine per i docenti a tempo determinato.
3. Anzianità di servizio.
4. Deroga motivata del Dirigente scolastico.

Art. 2 - Richieste dei docenti

I Docenti possono presentare richiesta di cambio di assegnazione alle classi solo se intervengono variazioni dovute alla contrazione di classi e tagli agli organici o condizioni di carattere eccezionale adeguatamente valutate dal Dirigente Scolastico.

Art. 3 – Norma generale

Il Dirigente scolastico dispone l'assegnazione alla classe, anche in deroga a quanto indicato ai punti precedenti, sia per quanto qui non previsto che per motivi di opportunità o connessi alle esigenze di servizio.